



Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto dei soggetti qualificati per rivestire il ruolo di componente o di presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 e all'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del 2023 recante "Codice dei contratti pubblici" come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36". Deliberazione Commissariale n. 37 del 07.10.2025

**SCHEMA DISCIPLINARE
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
DI COMPONENTE O PRESIDENTE DEL C.C.T.**

- ☐ Contratto d'appalto di lavori
- ☐ Contratto di appalto congiunto di lavori e servizi di ingegneria e architettura
- ☐ Contratto di concessione
- ☐ Contratto di P.P.P.

rep. n. del

per l'affidamento dei lavori di

.....

.....

.....

C.I.G.

C.P.V.

CUP

Procedura (indicare il sistema di gara e il criterio di selezione)

.....

.....

Importo a base di gara: euro, di cui euro per lavori (e servizi di ingegneria e architettura, in caso di affidamento congiunto) e euro per oneri di sicurezza, oltre IVA.

L'anno, il giorno del mese di, nella sede

.....

tra



Consorzio per la Zona Industriale di Macomer in liquidazione

....., (P.I.) con sede in, via in persona del legale rappresentante pro tempore

(di seguito la Stazione Appaltante)

e

....., nato a, il, residente in, via(C.F.) (P.I.)

(di seguito il Professionista)

Premesso che

- Con Deliberazione Commissariale n. 37 del 07.10.2025 è stata approvato il documento di indirizzo recante “Modalità operative per la costituzione e il funzionamento del collegio consultivo tecnico e definizione dei criteri per la determinazione dei relativi compensi”, adeguando quest’ultimo alla disciplina recata dal “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal citato decreto legislativo n. 209 del 2024

- Con Deliberazione Commissariale n. 37 del 07.10.2025, il Consorzio ha approvato l’avviso pubblico, correlato dei relativi allegati, per la costituzione dell’elenco aperto di soggetti qualificati per rivestire il ruolo di componente o di presidente del collegio consultivo tecnico, ai sensi dell’articolo 215 e dell’allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del 2023;

- La Stazione Appaltante con determinazione n. del ha disposto di procedersi all’affidamento dei lavori in oggetto tramite (*indicare il tipo di procedura*) per un importo a base di gara di, di cui euro per lavori (e SIA, se del caso) e euro per oneri di sicurezza, oltre IVA, così suddiviso:

(*indicare le categorie d’opera*)

- Con determinazione n. del, la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione in favore di (*inserire i dati dell’operatore economico aggiudicatario*) per il complessivo importo di euro.

- In data è stato stipulato il contratto avente rep. n. ... del ...

- Trattandosi di procedura volta all’affidamento di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, di importo *pari o superiore* alla soglia comunitaria è, pertanto, necessario, ai sensi dell’art. 215 e ss. e dell’allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del 2023 come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, procedere alla nomina di un Collegio consultivo tecnico composto da (*scegliere la casella di preferenza*) ☐ n. 3 (tre) ☐ n. 5 (cinque) componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia dell’opera da realizzare con la gara in oggetto.



Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e contenuto dell’incarico

La Stazione Appaltante conferisce al Professionista, che accetta, l’incarico di componente/presidente del collegio consultivo tecnico, ai sensi dell’art. 215 e ss. e dell’allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del 2023.

L’incarico include ogni attività di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, anche con riferimento alle ipotesi di sospensione volontaria o coattiva dell’esecuzione dei lavori.

Art.2 - Modalità di svolgimento

Il Professionista si impegna a svolgere l’incarico con la diligenza professionale di cui all’articolo 2222 c.c. secondo modalità e termini prescritti dagli artt. 215-219 e dall’allegato V.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e recepiti nel documento di indirizzo approvato in ultima revisione con deliberazione della **Deliberazione Commissariale n. 37 del 07.10.2025**.

Il Professionista si impegna, altresì, ad informare la Stazione Appaltante di qualsiasi causa ostativa all’espletamento dell’incarico o al rispetto delle tempistiche previste per il rilascio delle determinazioni e/o dei pareri nonché a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità e/o decadenza.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al Professionista copia di tutta la documentazione inerente al contratto d’appalto nonché a riferire, di volta in volta, allo stesso, tutte le circostanze correlate all’andamento dei lavori, che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione.

Art. 3 – Avvio, durata e tempi dell’incarico

Le attività del C.C.T. prendono avvio dalla data del provvedimento della sua costituzione, a cura del Dirigente responsabile del contratto, successivamente al perfezionamento del procedimento di designazione, ai sensi dell’art. 5 del Documento di Indirizzo.

Le determinazioni del C.C.T. sono adottate a maggioranza dei componenti, con il contenuto prescritto dall’art. 11 del Documento di Indirizzo e devono essere assunte entro quindici giorni dalla data di comunicazione dei quesiti a cura del RUP, ad eccezione dei casi in cui, per particolari esigenze istruttorie, tali termini possono essere incrementati fino a venti giorni.

La determinazione, redatta per iscritto, deve pronunciarsi sui quesiti e sulle problematiche espresse dalle parti e/o evidenziate nel corso dell’eventuale contraddittorio tra le parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell’appalto a regola d’arte.

Il C.C.T. emette le proprie determinazioni o pareri esclusivamente su impulso di ciascuna delle parti o di entrambe congiuntamente, che sottopongono allo stesso, mediante quesiti, le problematiche sorte,



oggetto della controversia o della disputa. In assenza dei quesiti delle parti, il C.C.T. non può intervenire autonomamente o emettere pareri o determinazioni.

Nella conduzione delle riunioni il C.C.T. deve garantire il contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che sono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria, potendo altresì procedere all'audizione formale delle stesse per favorire la scelta della migliore soluzione per la risoluzione delle controversie e/o dispute insorte nel corso dell'esecuzione dell'opera.

Ai sensi dell'art. 219, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell'art. 2 del Documento di Indirizzo, il C.C.T. sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia (art. 219, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023).

Art. 4 - Compensi professionali

Secondo quanto previsto dall'allegato V.2 (art. 1, comma 4) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dal documento di indirizzo, il Professionista ha diritto a un compenso, carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

La parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.

Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Tracciabilità dei flussi finanziari").

Il compenso per ciascun componente del C.C.T. è costituito:

- a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo



tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. delle linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022¹, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022 per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

- b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso C.C.T..

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Fermo quanto previsto dal punto 7.1 delle linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022², il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del C.C.T. non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 1, comma 4 dell'Allegato V.2 del D. Lgs. n. 36/2023, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Per i lavori in corso di esecuzione e in relazione a C.C.T. non ancora costituiti:

- i. qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;
- ii. qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

¹ Il punto 4.1.2 delle linee guida in richiamo prevede che «per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR».

² Secondo quanto previsto dal punto 4.1.2 delle linee guida in richiamo i compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dal comma 7-bis dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 n. 120/2020.



Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al C.C.T. vengano posti contestualmente più quesiti.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del C.C.T. indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del C.C.T., compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

Al fine di evitare che l'appartenenza ad una determinata pubblica amministrazione possa creare situazioni di disparità di trattamento e di sperequazione tra i dipendenti pubblici nominati membri del Collegio, l'assunzione degli incarichi nel C.C.T. è regolata unicamente dai vigenti limiti di legge.

Art. 5 - Pagamento dei compensi

Il compenso di ognuno dei componenti del C.C.T. grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto ai componenti del C.C.T. entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al punto 14.2., lettera a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

Nel verbale di costituzione di cui all'art. 2 dell'Allegato V.2 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del C.C.T. un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

Art. 6 – Ritardi e penali

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni, al compenso determinato in favore del Professionista si applicherà una decurtazione da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30°gg dalla data di presentazione della domanda;



- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

Resta inteso che, in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, il Professionista non potrà essere nuovamente nominato come componente/presidente di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Art. 7 - Recesso

La Stazione Appaltante, senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà di recedere per giusta causa dalla presente convenzione, senza che il Professionista possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborsi spese e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni conseguenti.

Il Professionista può recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione al Dirigente responsabile del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni e, in tal caso, decade dal diritto di percepire l'acconto di cui all'art. 5, con l'onere di provvedere alla restituzione dello stesso, ove l'importo sia stato già erogato. In caso di recesso senza giusta causa, la Stazione Appaltante avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del C.C.T..

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso dai contratti.

Art. 8 – Risoluzione

Con riguardo alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione in danno del Contratto:

- a. il ritardo nell'adozione di tre determinazioni o il ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione;
- b. le violazioni gravi e reiterate del Documento di Indirizzo;
- c. le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dell'incarico;
- d. la cessione del contratto o la cessione non autorizzata dei relativi crediti;
- e. il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione nonché dal G.D.P.R. UE 679/16 e s.m.i.;
- f. il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Stazione Appaltante.
- g. La risoluzione avviene con semplice comunicazione del Dirigente responsabile del contratto, a mezzo PEC, corredata della relativa motivazione. Il Professionista può presentare entro 15 gg



le proprie controdeduzioni e ove le stesse non siano accolte, si procederà alla risoluzione del contratto.

- h. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- i. perdita da parte del Professionista, dei requisiti generali e/o speciali per lo svolgimento dell'incarico, previsti dagli articoli 3 e 4 del Documento di Indirizzo;
- j. mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 10 del presente disciplinare;
- k. sussistenza anche di una sola delle condizioni ostative di cui all'art. 4 del Documento di Indirizzo, accertata successivamente alla stipulazione della presente convenzione, ove la stessa, per ragioni di urgenza, sia intervenuta nelle more delle verifiche dei requisiti medesimi;
- l. insussistenza anche di un solo requisito professionale di cui all'art. 3 del Documento di Indirizzo, accertato successivamente alla stipulazione della presente convenzione, ove la stessa, per ragioni di urgenza, sia intervenuta nelle more delle verifiche dei requisiti medesimi;
- m. sopravvenienza di una causa di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 7 del Documento di Indirizzo;
- n. qualora il Professionista sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall'art. 4 del Documento di Indirizzo.

Nel disporre la risoluzione, la Stazione appaltante trattiene ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento.

La risoluzione di diritto, previa comunicazione della Stazione appaltante a mezzo PEC al Professionista, ha effetto, senza obbligo preventivo di diffida, a far data dal ricevimento della stessa.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 9 - Codice di comportamento

Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Sardegna approvato con delibera di Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021, di cui dichiara di avere ricevuto copia.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce giustificata causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, il professionista si impegna a rispettare quanto ivi previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il professionista è tenuto a informare tempestivamente, e



comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, la stazione appaltante. In difetto di tale comunicazione, il professionista non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo, il contratto verrà risolto di diritto.

Art. 11 - Contenzioso

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in ordine all'applicazione interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà risolta, in prima istanza, in via amministrativa.

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.D.P.R. UE 679/16 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente disciplinare saranno trattati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati, con procedure prevalentemente informatizzate e nei limiti necessari all'esecuzione dell'incarico professionale.

Art. 13 - Effetti del disciplinare e rinvio.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26/04/1986, n.131.

Il presente disciplinare di incarico è impegnativo per il professionista incaricato dal momento della sottoscrizione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

(Stazione Appaltante)

Firmato digitalmente

(Professionista)

Firmato digitalmente

Per accettazione

(Operatore economico)

Firmato digitalmente